

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

(Delibere in data 29 ottobre 2015 e 18 luglio 2023)

ART. 1

L'attività di formazione professionale continua degli Avvocati iscritti a questo Ordine è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16 luglio 2014, successivamente modificato il 30 luglio 2015, e dalla presente delibera.

Il Consiglio dell'Ordine di Alessandria, avvalendosi dell'opera della propria Commissione Formazione e previa consultazione delle Associazioni Forensi e dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un piano avente ad oggetto l'offerta formativa che intende promuovere nel corso dell'anno e lo invia al CNF per l'inserimento del calendario nazionale e per la divulgazione degli eventi.

Possono essere organizzati nel corso dell'anno eventi formativi non previsti nel piano, di cui verrà data immediata comunicazione al CNF.

La cura e gli oneri degli aspetti economici e finanziari necessari all'organizzazione delle singole iniziative è demandata al Consiglio dell'Ordine.



ART. 2

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento CNF n. 6/2014, presso il COA è costituita la Commissione locale per l'accreditamento delle attività formative riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.

La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge anche le altre attività previste dal Regolamento CNF ai titoli IV e V. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli enti, le istituzioni e le associazioni forensi o gli organismi pubblici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Regolamento CNF, intendano ottenere l'accreditamento di eventi da essi organizzati per l'anno solare successivo devono farne domanda alla Commissione locale presso il COA indicando il programma, data e luogo ed ogni documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dall'art. 21 Regolamento CNF.

L'accreditamento viene concesso o negato valutando il livello dell'attività formativa, la tipologia, la metodologia e la qualità dell'evento formativo, nonché le esperienze e competenze specifiche dei relatori sulla base della natura dell'evento.

La Commissione locale, ove lo ritenga necessario, può richiedere ulte1iori informazioni e/o documentazione integrativa.

Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta o dal ricevimento della documenta-



zione integrativa, la Commissione locale, previo parere del COA, si pronuncia sulla domanda di accreditamento, attribuendo un numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri previsti dall'art. 20 del regolamento CNF e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 del detto Regolamento.

Eccezionalmente possono essere prese in considerazione le domande provenienti da enti od organismi privati operanti con finalità di lucro, le quali devono essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori e i loro curricula, i contenuti delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità dei posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse possono essere accolte con delibera motivata a condizione che l'accreditamento sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purché quest'ultima non costituisca oggetto di un già programmato evento ed il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento stesso.

Le domande riguardanti eventi non previsti dai piani annuali devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data per la quale l'evento è fissato. Su di esse la Commissione locale deve pronunciarsi entro 45 g1or111 dalla presentazione, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

La Commissione locale può prendere 111 considerazione domande di accredita-



mento che non rispettino i termini di presentazione sopra indicati per eventi ritenuti dal COA rilevanti per la formazione e l'aggiornamento.

ART. 3

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolati informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule.

La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ove necessario, essere successivamente reiterati anche mediante proiezione di eventuale supporto all'uopo videoregistrato, in modo da consentire la partecipazione di tutti gli Avvocati interessati.

ART. 4

La partecipazioni ai corsi di carattere istituzionale previsti dalla legge per la iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio, anche nel processo minorile, organizzati da un Consiglio dell'Ordine, nonché ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore



della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata, nonché a masters e corsi di specializzazione organizzati da Università pubbliche o da una Scuola Forense comporta il riconoscimento di un numero di crediti da 2 a 4 per gli eventi della durata di mezza giornata e da 6 a 20 per quelli della durata di una intera o di più giornate, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del Piemonte e Valle d'Aosta ne comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta.

ART. 5

In applicazione del disposto degli artt. 13 e 20 del Regolamento Nazionale si prevede che:

-con riferimento alla lettera a) le relazioni o lezioni tenute negli eventi formativi ivi indicate comportano il riconoscimento di un credito per ciascuna relazione o lezione con un massimo di 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo e per l'attività di autoaggiornamento finalizzata alla preparazione della relazione. La Commissione autorizza l'attività di autoaggiornamento previa istanza dell'interessato da presentarsi anche successivamente lo svolgimento dell'evento, a condizione che sia fornito in visione il materiale utilizzato per la preparazione della relazione in parola (anche sotto forma di documenti distribuiti ai



presenti, o *slides* rese disponibili durante l'evento), o copia della relazione stessa;

- con riferimento alla lettera e) la partecipazione alle commissioni per gli esami di
stato e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico forense per tutta la durata dell'esame comporta il riconoscimento di 10 crediti all'anno;

Per tutte le altre attività di formazion indicate nell'art. 13 del Regolamento nazionale i crediti sono determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 20 comma 3, lettere b), c), d) e f) stesso Regolamento.

Per le attività di aggiornamento di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'art. 21 del Regolamento nazionale, sono concessi i crediti nella seguente misura:

-per eventi della durata (fino a) mezza giornata da 1 a 3 crediti formativi, -per eventi della durata di una intera giornata da 2 a 12 crediti formativi.

La determinazione del numero dei crediti da attribuirsi a ciascun evento di aggiornamento e di formazione è basata sui criteri indicati dall'art. 21 del Regolamento del CNF n. 6/14.

ART. 6

Sul registro della formazione istituito dal Consiglio vengono inseriti, a cura di propri uffici, le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti producano attestato di partecipazione.



Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine ma comunque accreditali a termine di Regolamento, l'Avvocato che abbia ad essi partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo il Consiglio potrà svolgere attività di controllo anche a campione ed a tal fine potrà chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

ART. 7 (1)

Con riferimento ai casi di esonero dall'obbligo formativo previsti dall'art. 15 2[^] comma del Regolamento n. 6/14 del CFN lettera a) e lettera b) si prevede che:

- a) Nel caso di "gravidanza e parto", a richiesta della Collega interessata verrà riconosciuto l'esonero dal conseguimento dei crediti da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto. L'esonero comporterà la riduzione di due crediti per ogni mese per un totale di 10 crediti, fino al terzo mese dopo il parto. L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso di gravi complicazioni della gestazione, attestate da idonea certificazione medica.
- b) Nel caso di " adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità ", a richiesta del Collega o della Col-

_

¹ Articolo inserito con delibera del COA in data 18.7.2023



lega interessato/a, verrà riconosciuto l'esonero parziale della metà dell'obbligo formativo nei primi tre anni di vita del figlio, in aggiunta ai crediti concedibili alla Collega che ha partorito. Dal 4^ al 12^ anno di vita del figlio, a richiesta del Collega o della Collega interessato/a verrà riconosciuto un esonero parziale di 1/3 dei crediti per anno, con esclusione della materia deontologica, unicamente nel caso di comprovata necessità di prestare assistenza al figlio.

Nella richiesta di esonero, il Collega o la Collega dovrà attestare l'impossibilità dell'altro genitore di provvedere allo stesso incombente.

Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione, salvo il Collega o la Collega dimostrino che il percorso finalizzato all'adozione o all'affidamento li abbia impegnati continuamente per un periodo temporale maggiore.

c) Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", a richiesta del Collega o della Collega interessato/a, il Consiglio potrà riconoscere un esonero temporaneo integrale ovvero parziale nella misura che il COA riterrà congrua in relazione alla natura, alla gravità e alla durata della malattia – per problemi di salute propri o di stretti familiari - per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o infortunio, compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata a corredo della domanda di esonero.



Nel caso di gravi patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità il Consiglio valuterà la sussistenza di condizioni che possono giustificare l'esonero permanente.

Le domande di esonero vanno presentate inderogabilmente entro tre mesi dalla conoscenza dell'evento impeditivo, allegando la documentazione comprovante la causa, la durata dell'impedimento e le motivazioni della richiesta.

Rimane salva la possibilità del Consiglio di discostarsi dalle linee guida sopra delineate in particolari casi comprovati.

Il regolare assolvimento dell'obbligo formativo sarà condizione necessaria sia per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello stato, sia per poter accogliere tirocinanti presso il proprio studio, nonché rimanere iscritto nell'Elenco Mediatori presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati.

ART. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Regolamento si dovrà fare riferimento al contenuto del Regolamento CNF n. 6 approvato il 16.7.2014.